№ 277 =

# Associazione di Mutuo Soccorso

FRA

# SOTT' UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI

DELL' ESERCITO ITALIANO IN CONGEDO

INSTITUITA IN

RIVAROLO CANAVESE

RIVAROLO CANAVESE
TIPOGRAFIA C. APPIA
1905

N. 277. di matricola

# CERTIFICATO D'AMMISSIONE

Il Sig. Merlo Giovanni
di Pietro nato in Rivarolo C.se
della classe del 1870 ex Soldato
nel 76° Reggimento Fanteria
di professione Macchinista fu ammesso
a Socio Effettivo in questa Società
il 1° Settembre 1912 col pagamento del diritto
di ammissione di lire Due e
e mediante il noviziato di mesi sei.

Rivarolo Canavese, il 1° Settembre 1912

Il Presidente

Il Segretario

## Articolo 32

### dello Statuto Nazionale

È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolare l' esercizio nell' interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle lgggi di polizia

# STATUTO

## TITOLO PRIMO

### Norme generali

**Art. 1.**

Sotto l' egida dello Statuto fondamentale del Regno, che proclama il diritto di associazione, è costituita in Rivarolo Canavese una Società sotto il titolo di *Associazione di Mutuo Soccorso fra i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dell'Esercito Italiano in congedo.*

**Art. 2.**

L'Associazione ha per iscopo la fratellanza, il mutuo soccorso ed il benessere morale e materiale dei Soci, e non sarà mai permesso l'impianto di un magazzino di previdenza.

**Art. 3.**

La Società è composta degli individui di truppa congedati dall'armata belligerante italiana, tanto in modo assoluto che illimitato, purchè abbiano prestato effettivo servizio.

**Art. 4.**

L'Associazione si divide nelle tre seguenti categorie di Soci:

1ª Effettivi — 2ª Onorari — 3ª Benemeriti.

**Art. 5.**

Il numero dei Soci di tutte e tre queste categorie è illimitato.

**Art. 6.**

Sono Soci effettivi tutti i militari di truppa che ne fanno domanda e che pagano il contributo mensile stabilito dall'articolo 22.

Sono Soci Onorari tutti coloro che, non appartenendovi come Soci effettivi o non potendovi appartenere, paghino il contributo mensile stabilito dall'articolo 22.

A Soci benemeriti possono essere nominati quelle persone che avranno ben meritato dalla istituzione sociale.

Dei Soci onorari e benemeriti si terrà apposito albo esposto nella sala sociale.

**Art. 7.**

All'Amministrazione sociale si provvede mediante un contributo mensile, a norma dell'art. 22.

**Art. 9.**

La Società è rappresentata ed amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto di:

| | |
|---|---|
| Un Presidente. | Due Revisori. |
| Un Vice-Presidente. | Un Cassiere. |
| Dodici Consiglieri. | |



**Art. 9.**

Faranno inoltre parte dell' Amministrazione sociale:

Un Segretario | Un Custode

**Art. 10.**

Le cariche si rinnovano ogni biennio, e sono tutte rieleggibili.

Nessuno può coprire alcuna carica se non è Socio effettivo.

I Soci coprenti cariche nel Consiglio d'Amministrazione di altre Società operaie, cooperative o di mutuo soccorso non potranno coprire alcuna carica presso questa Società.

## TITOLO SECONDO

### Norme per l' ammissione dei Soci

**Art. 11.**

Chi desidera entrare a far parte della Società in qualità di Socio effettivo, dovrà farne domanda alla Direzione sovra apposito modello, che gli sarà rimesso gratuitamente dalla Segreteria.

La domanda dovrà essere corredata dal congedo assoluto od illimitato cui appartiene od apparteneva l'aspirante, oppure da altro documento ufficiale che comprovi il servizio prestato.

**Art. 12.**

Il Presidente, o chi per esso, presa cognizione della domanda e dei documenti, e riscontratane

la regolarità, dirigerà l' aspirante con apposita richiesta al Medico sociale.

**Art. 13.**

Il Medico sociale deve accertarsi della buona costituzione fisica, con accurato esame passato all'aspirante, rilasciandone apposita dichiarazione sull'esito della visita.

**Art. 14.**

Quando la buona costituzione fisica dell' aspirante sia stata riconosciuta dal Medico sociale, la sua domanda verrà dal Presidente denunciata nella prima prossima seduta; quindi il nome e cognome dell' aspirante, con tutte le indicazioni di cui all' art. 20, verrà registrato in apposito elenco da rimanere affisso nella sala sociale, in modo visibile, e vi resterà per due sedute consecutive.

Pendente questo termine, ogni Socio effettivo sarà in diritto di opporsi all'ammissione dell'aspirante pei motivi di esclusione previsti dal presente Statuto.

L' opposizione dovrà essere fatta in iscritto o verbalmente alla Direzione, che previa deliberazione presa in seduta segreta, e sentito l' opponente, pronuncierà definitivamente in merito alla esclusione

La votazione dovrà farsi per scrutinio segreto.

**Art. 15.**

L' opposizione non potrà essere ammessa se non consta positivamente che l'aspirante si trovi



colpito da alcuno dei motivi di esclusione previsti dal presente Statuto.

E' fatta facoltà alla direzione d'invitare l'aspirante nel suo seno per dare gli opportuni schiarimenti.

Dell' esito definitivo se ne dovrà dare partecipazione all'aspirante per lettera.

**Art. 16.**

Trascorso il termine di cui all' art. 14, senza che siasi inoltrata opposizione, l'aspirante verrà dal Presidente dichiarato definitivamente ammesso.

La proclamazione dovrà farsi dal Presidente, subito dopo la lettura del verbale, nella prima seduta successiva alla quindicina, facendone cenno nell'ordine del giorno.

**Art. 16.bis**

Chi desidera entrare a far parte della Società in qualità di Socio onorario, basta che presenti domanda in conformità dell'articolo 11.

Il Socio onorario non va soggetto ad alcuna visita medica; esso è tenuto a pagare, per una sol volta, la quota d'ammissione in lire una.

**Art. 17.**

Ogni nuovo ammesso verrà inscritto nella matricola sociale con numero progressivo, e gli sarà rilasciata copia del presente Statuto, intestata del certificato d'ammissione, datato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 18.**

Ogni nuovo ammesso a Socio effettivo dovrà pagare, per una sol volta, la quota d'ammissione in ragione della sua età, nella proporzione seguente:

Per chi non abbia ancora compiuti gli anni 45 L. 2.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| dai | 45 | anni ai | 50 | L. | 3 |
| » | 50 | » | 55 | » | 5 |
| » | 55 | » | 60 | » | 8 |

Non si accettano Soci effettivi che abbiano compiuti gli anni 60.

**Art. 19.**

La quota d'ammissione deve essere pagata contemporaneamente alla iscrizione a matricola, ed il rilascio del relativo certificato servirà di ricevuta.

**Art. 20.**

La matricola deve contenere il nome, cognome, paternità, classe, corpo cui appartenne, residenza o domicilio dell'iscritto.

## TITOLO TERZO

### Doveri e Diritti dei Soci.

**Art. 21.**

Ogni Socio, col solo fatto dell'ammissione, rimane sottoposto alle prescrizioni del presente Statuto, nonchè a tutte le deliberazioni prese in regolare adunanza.



**Art. 22.**

Ogni Socio effettivo dovrà versare nella cassa sociale un contributo mensile di L. 0,70 ed ogni Socio onorario dovrà versare nella cassa medesima un contributo mensile di lire 0,25..

**Art. 23.**

Il pagamento deve effettuarsi nei primi cinque giorni d'ogni mese a mani del Cassiere, il quale ne rilascierà ricevuta sul libretto che il Socio presenterà all'atto del pagamento.

Il Socio effettivo che cade ammalato, avrà diritto alla cura medica gratuita.

**Art. 24.**

Il Socio ammalato avrà inoltre diritto, dopo i primi tre giorni di malattia, ad una competenza giornaliera di lire 1 per un periodo di 40 giorni.

Continuando la malattia, il sussidio verrà ridotto a lire 0,75 per un periodo di altri 20 giorni.

Trascorsi questi due periodi, la competenza cesserà affatto; però è in facoltà al Consiglio di Amministrazione di concedere qualche sussidio, qualora sianvi fondi disponibili.

**Art. 25.**

Il Socio non avrà diritto ad alcuna competenza se non dopo trascorsi sei mesi dalla data della sua ammissione definitiva. Ma avrà però sempre diritto alla cura medica gratuita.

**Art. 26.**

Le malattie sifilitiche, quelle che fossero provenienti da abuso di bevande spiritose, o da ferite riportate in rissa, che siansi riconosciute causate per propria colpa e non per legittima difesa, propria od altrui, non dànno diritto ad alcuna competenza ai Soci effettivi, ma solo alla cura medica.

Come pure perderanno il diritto alle competenze di cui all'articolo 24:

*a)* I Soci effettivi che fossero affetti da una malattia dichiarata cronica od incurabile;

*b)* I Soci residenti fuori Rivarolo.

**Art. 27.**

Il Socio effettivo ammalato ha diritto alla cura medica della Società, purchè risieda nella città ove questa ha la sua sede.

Egli è libero però di farsi curare a sue spese da altro Dottore legalmente esercente, o di ricoverarsi in uno stabilimento di salute; ma non avrà diritto alla competenza di malattia finchè non sia stato visitato dal medico sociale il quale è il solo che può dichiarare la malattia o la convalescenza.

I Sanitari sociali considereranno nulle le dichiarazioni rilasciate da altri Medici estranei alla Società, riflettenti la malattia, convalescenza e guarigione dei Soci.

La competenza non potrà tuttavia essere continuata se non in seguito a relazione del Medico sociale, il quale deve riferire settimanalmente sullo stato dell'infermo.



A tale scopo, il Medico sociale sarà tenuto recarsi a visitare l'ammalato, per accertarsi della malattia, il giorno prima di rilasciare il mandato settimanale delle competenze a pagarsi, ragguagliando con apposita relazione.

**Art. 28.**

I Soci ricoverati nelle case di salute sono ugualmente assoggettati alla stessa sorveglianza di quelli curati a domicilio.

**Art. 29.**

Il Socio che si reca ai bagni termali, in seguito a prescrizione del Medico sociale, avrà diritto alla competenza ordinaria di malattia, come agli articoli precedenti.

Però questa competenza non sarà retribuita se non dopo che il Socio abbia fatto constare, per dichiarazione d'un sanitario dello stabilimento balneario a cui si è recato, ch'esso è realmente entrato in cura. Questa dichiarazione sarà vistata dal Sindaco locale.

Il Medico Sociale, nel rilasciare la dichiarazione di cui sopra, prescriverà al Socio il periodo di cura, che servirà di base alla competenza da retribuirsi.

E' mantenuta l' esclusione anche per questa cura per le malattie di cui all'articolo 26.

**Art. 30.**

Il Socio che, cadendo ammalato, si trovasse moroso al pagamento del contributo mensile di due mesi e cinque giorni, perderà la competenza di malattia per *dieci giorni;* se moroso di mesi tre e giorni cinque, gli verrà tolta per *venti giorni.*

**Art. 31.**

Non andranno esenti da queste penalità quei Soci cha si fossero messi in corrente di pagamento tre giorni avanti a quello in cui si dichiarassero ammalati. I Soci che risultassero morosi al pagamento del contributo mensile di quattro mesi e giorni cinque, saranno considerati decaduti di pien diritto e quindi radiati dalla matricola sociale.

Il computo per stabilire la morosità sarà fatto dal primo del mese in cui avvenne la proclamazione dell' ammissione del Socio, qualunque sia il giorno del pagamento dell'ultima quota.

I Soci cancellati dai ruoli per morosità potranno rientrare a far parte della Società, a norma del prefisso Statuto o per amnistia.

**Art. 32.**

I Soci richiamati sotto le armi cessano, per tal tempo, dai loro diritti e doveri verso la Società, e vi saranno riammessi senza perdere la loro anzianità, purchè vi rientrino nei primi tre mesi dalla data del loro congedamento, e venga constatato dal Medico sociale il loro buon stato di salute.



Quelli però che continuassero a pagare regolarmente le quote stabilite dall'articolo 22, avranno diritto alle stesse competenze attribuite agli altri Soci, se ammalati o feriti in servizio.

**Art. 33.**

Il Socio che volesse o dovesse recarsi all'estero, dovrà richiedere un congedo al Consiglio d'Amministrazione, che potrà rilasciarglielo purchè non maggiore di un anno.

Durante il congedo il Socio cessa da ogni diritto e dovere verso la Società. Vi sarà riammesso senza perdita di anzianità, purchè rientri nello Stato e si costituisca alla sede sociale entro i primi tre mesi dalla scadenza del congedo.

**Art. 34.**

Tutti i Soci hanno il diritto d' intervenire a tutte le adunanze, di prendere la parola, di votare e di fare tutte quelle proposte che credono utili nell'interesse sociale.

Il diritto d'interpellanza è riconosciuto, ed ogni Socio potrà farne uso, conchè non esca dallo scopo sociale.

Il diritto di sussidio e della cura medica gratuita spetta ai soli Soci effettivi.

**Art. 35.**

Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte della Società, non avrà diritto ad indennità di sorta, nè a restituzione di quote, ancorchè versate in anticipazione.

## TITOLO QUARTO

### Nomina delle cariche.

**Art. 36.**

Nel mese di dicembre di ogni anno, ed in assemblea generale dei Soci, si procederà alla nomina o rinnovazione per metà del Consiglio d'Amministrazione.

Pel primo anno dalla nomina generale la scadenza sarà determinata a sorte, ad accezione del Presidente che verrà mantenuto in carica, rinnovandosi pel primo anno il Vice-Presidente.

**Art. 37.**

L'elezione incomincierà colla nomina del Presidente.

Il candidato alla Presidenza, per riuscire eletto, dovrà riportare alla prima votazione almeno due terzi dei voti. Non riportando tale maggioranza si farà luogo al ballottaggio fra i due candidati che riportarono maggior numero di voti.

Il ballottaggio dovrà farsi nella prima seduta immediatamente successiva. Per la riuscita del candidato nel ballottaggio basterà la semplice maggioranza di voti, ed a parità di voti sarà data la preferenza al Socio più anziano di Società.

**Art. 38.**

Fatta la nomina del Presidente, si procederà alla nomina delle altre cariche, come in appresso, di:



Un Vice-Presidente; dodici Consiglieri; due dei quali per turno visiteranno gli ammalati; due Revisori.

Per queste nomine basta la semplice maggioranza di voti.

**Art. 39.**

Il diritto elettorale spetta a tutti i Soci, ma il il voto non può essere dato che personalmente.

**Art. 40.**

Le cariche in votazione devono essere poste all' ordine del giorno, che avrà la precedenza sopra ogni altra discussione.

La votazione delle cariche deve sempre eesere fatta per schede a scrutinio segreto.

**Art. 41.**

Il Cassiere, il Segretario ed il Custode sono nominati dal Consiglio d'Amministrazione, eletto come dagli articoli precedenti.

**Art. 42.**

Il Presidente, aperta la seduta, annuncierà all'assemblea le cariche in votazione.

I votanti si porteranno a ritirare al banco della Presidenza le schede in bianco seduta stante, dichiarando in pari tempo il nome, di cui sarà presa nota dal Vice Presidente e, in difetto, da un Consigliere.

Chi si trova nell'impossibilità di poterla scri-

vere, potrà farla riempire, seduta stante, da un altro Socio.

Le schede a distribuirsi saranno munite del bollo sociale e controfirmate da chi presiede l'adunanza.

**Art. 43.**

L' assemblea proclamerà due scrutatori scelti nel suo seno, i quali, unitamente ad un Consigliere destinato dal Presidente, procederanno alla collezione ed allo spoglio delle schede.

Non riuscendo all' assemblea di nominare due scrutatori, essi saranno nominati dal Presidente.

**Art. 44.**

Fatto lo scrutinio, il Presidente proclamerà il risultato della votazione.

Occorrendo vacanze o rinuncie nel corso del biennio, le medesime verranno surrogate quando sommino a tre; però le vacanze dalla carica di Presidente, Vice Presidente, Revisori saranno tosto rinnovate.

**Art. 45.**

I nuovi eletti entreranno in carica immediatamente dopo l'approvazione del rendiconto annuale per l'esercizio cessante.

Le cariche cessanti rimettono, seduta stante, l'ufficio alle cariche subentranti, ed il Presidente eletto o confermato dichiara incominciato il nuovo esercizio annuale.



**Art. 46.**

Al cominciare d'ogni nuovo esercizio sarà dovere del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione entrante di procedere, in confronto del cessante, alla ricognizione dell'inventario sociale, facendo constare con apposito verbale le variazioni occorse sì in aumento che in diminuzione.

Il verbale sarà redatto coll'opera del Segretario e servirà di scarico alle cariche cessanti.

La conferma alla carica non dispensa il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione dal procedere alla ricognizione dell'inventario sociale.

## TITOLO QUINTO

### Doveri del Consiglio d'Amministrazione.

**Art. 47.**

Spetta al Consiglio d' Amministrazione di vegliare l'andamento morale ed il progresso sociale in relazione allo scopo ed alla natura della sua istituzione, e di curarne l'incremento economico.

### Del Presidente.

**Art. 48.**

Al Presidente spettano particolarmente le seguenti attribuzioni e poteri:

*a)* Convoca i componenti la Direzione per le adunanze preparatorie; presiede a tutte le adunanze sociali; veglia al decoro delle discussioni,

e cura che le proposte, deliberazioni, votazioni e scrutinii seguano regolarmente;

*b)* Sorveglia la regolarità degli incassi, l'impiego e movimento dei fondi sociali; firma gli assegni di malattia, come qualunque altro mandato di pagamento delle spese portate in bilancio ed approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea;

*c)* Vigila la regolarità dell'accettazione dei Soci;

*d)* Rappresenta la Società, sia di fronte alle Autorità costituite, come in giudicio; ha la firma e la responsabilità della corrispondenza sociale, e convalida il rendiconto mensile e quello annuale.

**Art. 49.**

Il Presidente quale capo del Consiglio di Amministrazione, ha i seguenti uffici:

*a)* E' responsabile dell'Amministrazione della quale è capo; cura il miglior impiego dei fondi sociali;

*b)* Non deve tenere presso di sè disimpiegata una somma maggiore di quella che possa occorrere per i bisogni presuntivi di un mese;

*c)* Convoca e presiede il Consiglio d' Amministrazione;

*d)* Ripartisce le attribuzioni fra i membri del Consiglio stesso;

*e)* Veglia sulla moralità del Cassiere;

*f)* Può richiedere le convocazioni straordinarie dell'assemblea per affari gravi ed urgenti;

*g)* Deve presentare ogni mese il rendiconto del mese precedente, ed alla fine dell' anno il rendiconto generale della gestione finanziaria;

*h)* Ha la firma ed è responsabile di tutti gli atti amministrativi.



### Del Vice-Presidente

**Art. 50.**

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno di ogni sua attribuzione.

In assenza del Presidente, ne funge le veci, ed in tale qualità ha gli stessi doveri ed attribuzioni del Presidente.

### Dei Consiglieri d'Amministrazione

**Art. 51.**

I Consiglieri vegliano allo andamento sociale; devono dare il proprio parere sopra tutti gli atti e le proposte portate in Consiglio. Devono assistere a tutte le adunanze sociali e promuovere coscienziosamente l'interesse e lo sviluppo dell'Associazione. E devono coadiuvare essi pure il Presidente ed eseguire tutti gli ordini che da questi loro fossero impartiti.

### Dei Revisori

**Art. 52.**

I Revisori:

*a)* Controllano e rivedono i registri, i mandati e tutti gli altri documenti contabili;

*b)* Hanno diritto e dovere di richiamare l'attenzione del Consiglio d'Amministrazione su tutte

le irregolarità che ritrovassero, e promuovono al riguardo gli opportuni provvedimenti;

*c)* Verificano i rendiconti mensili ed annuali, e li convalidano col loro visto.

**Art. 53.**

Nascendo conflitto fra i membri del Consiglio d'Amministrazione, la vertenza sarà portata alla decisione dell'assemblea.

**Art. 54.**

È dovere di ciascun membro d'intervenire alle adunanze sociali, sì ordinarie che straordinarie.

I Consiglieri devono intervenire alle sedute preparatorie dell' Amministrazione per dare il proprio parere su quanto sarà portato in discussione e per la formazione dell'ordine del giorno da portarsi alla seduta dell'Assemblea.

**Art. 55.**

Qualunque membro del Consiglio, che non intervenisse per tre volte consecutive alle adunanze sì ordinarie che straordinarie dell' assemblea ed alle preparatorie del Consiglio, senza giustificare un legittimo impedimento, si intenderà che abbia rinunciato al mandato conferitogli; epperò il Presidente, o chi per esso, ne proporrà all'assemblea la surrogazione nella prima adunanza immediatamente successiva alla terza mancanza.

E' fatta facoltà al Presidente di accordare ai membri del Consiglio, dietro domanda e per motivi plausibili, l' assenza per un tempo non oltre i due mesi.



**Art. 56.**

I membri del Consiglio d' Amministrazione devono convocarsi in seduta almeno una volta al mese e prima della presentazione del rendiconto mensile, per discutere le mansioni particolarmente loro affidate.

**Art. 57.**

il Presidente ha facoltà di convocare i membri del Consiglio stesso ogni qual volta lo ravvisi necessario nell'interesse dell'Amministrazione.

**Art. 58.**

I membri dell' Amministrazione hanno obbligo di intervenire alle sedute dell' assemblea in cui viene riferito il rendiconto annuale, ed a tutte quelle sedute in cui fossero a discussione questioni amministrative, sia per rispondere del loro operato, come per dare tutti quegli schiarimenti che fossero richiesti.

**Art. 59.**

Il Presidente potrà, per colpa o mancanza nelle sue attribuzioni, essere denunciato dalla maggioranza del Consiglio, o dietro proposta di cinquanta Soci effettivi, alla assemblea in adunanza straordinaria, alla quale è solo riservato il diritto di pronunciare la decadenza del Presidente, o giustificarlo col suo voto.

Pendente lo stato di accusa, il Presidente rimane di diritto sospeso dalle sue funzioni sino a

che l'assemblea non siasi pronunciata; ed intanto le sue attribuzioni sono deferite al vice Presidente.

**Art. 60.**

Ai membri del Consiglio amministrativo è applicabile la disposizione dell'articolo precedente.

Le funzioni del membro dell'Amministrazione posto sotto accusa verranno, fino a decisione dell'assemblea, ripartite fra gli altri membri.

Per la messa in accusa dei membri di Amministrazione si osserverà il disposto dell' articolo precedente.

### Del Cassiere

**Art. 61.**

Al Cassiere viene affidata la guarentigia dei fondi sociali ed ogni altro provento ordinario e straordinario; egli paga i soccorsi accordati e qualsiasi altro mandato regolarmente firmato dal Presidente e controfirmato dal Segretario.

## TITOLO SESTO.

### Dei Medici e dei Visitatori

**Art. 62.**

I Medici-chirurghi della Società saranno nominati dal Consiglio d'Amministrazione, come pure a cura del Consiglio medesimo saranno stipulati i relativi contratti.

I Visitatori, quando dubitino che un Socio non fosse realmente ammalato o non segua la cura dal Medico prescritta, debbono andarsi ad accertare e riferirne alla Presidenza.



Il Socio che fosse convinto di aver simulato una malattia, oltre al perdere il sussidio, potrà essere sottoposto alle pene disciplinari contemplate dal presente Statuto.

## TITOLO SETTIMO

### Del Segretario e del Custode

**Art. 63.**

Il Segretario è scelto fra i Soci effettivi della Società.

E' retribuito con un annuo stipendio da determinarsi dall'Amministrazione, e rimane in carica sino a surrogazione o volontaria dimissione.

Esso non potrà venire destituito che per colpa, negligenza od incapacità nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Potrà essere licenziato però mediante un preavviso di mesi tre.

**Art. 64.**

Il Segretario è obbligato di disimpegnare tutti i lavori burocratici e d' amministrazione della Società.

**Art. 65.**

Oltre agli obblighi suddetti, esso è personalmente responsabile della conservazione delle carte e dell'archivio sociale.

**Art. 66.**

Occorrendo che fosse chiamato, sia in caso di guerra, che in servizio per esercitazioni, la Dire-

zione provvederà perchè nel frattempo venga surrogato da altro Socio capace, secondo i casi e le esigenze del servizio.

In tutti i casi gli sarà sempre mantenuto l'impiego pel suo ritorno. Però, nell'assenza, lo stipendio sarà retribuito a quegli che lo sostituirà.

**Art. 67.**

Il Segretario può rinunciare alla carica per volontaria dimissione; ma in tal caso la Società avrà diritto ad un preavviso di tre mesi almeno.

Dovendo però trasferire la sua residenza per affari di famiglia, o per ragioni d'impiego, potrà, dietro sua domanda venire sens'altro esonerato.

**Art. 68.**

Il Custode è anch'esso scelto fra i Soci effettivi della Società; esso è retribuito con un assegno mensile fisso, stabilito dal Consiglio d' Amministrazione, come pure dal Consiglio stesso sono fissati i doveri ed obblighi inerenti a tale carica.

## TITOLO OTTAVO

### Delle adunanze e votazioni

**Art. 69.**

L'assemblea delibera sopra tutti gli affari della Società, e le sue adunanze sono ordinarie e straordinarie.

**Art. 70.**

Le sedute ordinarie sono quelle che hanno luogo ogni biennio per la nomina dell'Amministrazione.



Le sedute straordinarie sono tutte quelle che saranno convocate a norma del presente Statuto, o per la trattazione di affari urgenti od importanti.

**Art. 71.**

Le sedute straordinarie sono convocate di iniziativa del Presidente, del Consiglio d' Amministrazione o per richiesta di un terzo dei Soci.

La convocazione sarà notificata con avviso esposto al pubblico almeno tre giorni prima.

**Art. 72.**

Le sedute saranno valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.

**Art. 73.**

L' ordine delle sedute e delle discussioni è affidato al Presidente.

La discussione dev'essere circoscritta nell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno discusso, votato e compilato dalla Direzione in seduta preparatoria, sarà affisso nella sala delle adunanze.

**Art. 74.**

Il Socio che intendesse fare qualche proposta, deve rivolgerla per iscritto, con memoriale, all'Amministrazione, che, presane cognizione, dovrà assegnarla all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Ogni Socio effettivo ha diritto di interpellare

sugli affari concernenti gli interessi sociali. Egli deve però rivolgere per iscritto un avviso di tale interpellanza alla Amministrazione, almeno tre giorni prima delle seduta in cui dichiara di svolgere la sua interpellanza.

Può ogni Socio, senz' obbligo di preventivo avviso, interrogare seduta stante, per schiarimenti l' Amministrazione. Deve però prendere riserva di farlo dopo esaurito l'ordine del giorno.

L' Amministrazione puó, secondo i casi, riservarsi di rispondere in una delle prossime sedute.

**Art. 75.**

All' ora stabilita il Presidente dichiara aperta la seduta. Nessuno potrà avere la parola se non l' avrà domandata e gli sarà dal Presidente accordata.

Di regola generale il Presidente non deve accordare la parola all'oratore più di due volte sullo stesso argomento, a meno che trattisi di una relazione di una Commissione, o di chi abbia fatto qualche proposta, onde possa svolgerla e discuterla.

**Art. 76.**

Hanno la precedenza gli oratori sull'argomento in discussione.

Per fatti personali la parola potrà essere accordata dal Presidente dopo esaurito l' ordine del giorno.

Se alcuno chiede la chiusura, è tosto posta ai voti.



**Art. 77.**

Approvata la chiusura ed esaurite le parole accordate, il Presidente pone ai voti l' oggetto in discussione.

Le votazioni si faranno per appello nominale, per alzata e seduta, o per scrutinio segreto.

Ogni Socio può chiedere il modo di votazione da seguirsi.

Il Presidente determina il modo di votazione.

Richiesta la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, sarà posta ai voti per alzata e seduta.

Nelle materie disciplinari la votazione dovrà farsi sempre per scrutinio segreto.

**Art. 78.**

Il Socio che turbasse la discussione, o che, anche avendo la parola, uscisse fuori dell' ordine del giorno, o colle sue parole compromettesse la dignità della discussione, sarà dal Presidente richiamato all'ordine ed ammonito a contenersi.

Ove il Socio, richiamato ed ammonito, non si arrendesse, il Presidente gl'intimerà l'uscita.

Il Socio renitente potrà essere punito con pena disciplinare, a norma dell'articolo 81.

## TITOLO NONO

### Delle pene disciplinari

**Art. 79.**

Il Socio effettivo è soggetto a pene disciplinari:

*a)* Se tentasse di turbare o turbasse le di-

scussioni con discorsi sconvenienti o provocanti;

*b)* Se pendente la discussione minacciasse alcuno dei Soci;

*c)* Se movesse accuse infondate od ingiuste contro l'Amministrazione od alcuno dei Soci;

*d)* Se tanto nella sede sociale, che fuori, compromettesse la dignità o la sicurezza dell' Associazione.

Nei casi *b* e *c*, il Socio non sarà sottoposto a pene disciplinari, se, richiamato all' ordine dal Presidente, non opporrà resistenza.

**Art. 80.**

Il Consiglio d'Amministrazione giudicherà, sulla mancanza commessa dal Socio, per scrutinio segreto, ed infliggerà al medesimo la pena disciplinare a seconda della gravità della mancanza.

**Art. 81.**

Le pene disciplinari sono le seguenti:

1° Sospensione del diritto alle competenze di malattia per mesi sei;

2° Incapacità di essere eletto alle cariche sociali per un anno;

3° Esclusione dalla Società, con perdita d'ogni diritto.

**Art. 82.**

Il Socio condannato ad alcuna delle pene disciplinari, ove coprisse qualche carica, s'intenderà senz' altro decaduto, e si provvederà per la sua surrogazione.



**Art. 83.**

Le suddette pene dovranno essere applicate gradatamente, ed in ragione della gravità dei casi.

La pena della esclusione non potrà però essere applicata che nei casi accennati alle lettere *c*, *d* dell'articolo 79, per fatto di recidiva.

**Art. 84.**

Il Socio che subisse condanna per furto, frode od attentato al buon costume, verrà espulso dalla Società, con perdita di ogni diritto.

Il Socio sottoposto a procedimento pei reati sopra accennati sarà sospeso dai diritti e doveri. Rientrerà senza perdita alcuna, quando faccia constare di essere stato assolto, o che siasi dichiarato non farsi luogo a procedere.

## TITOLO DECIMO

### Delle funzioni e della bandiera

**Art. 85.**

La Società interviene alle funzioni di qualunque genere, od in corpo o con rappresentanze delegate, sempre però che vi sia l' approvazione del Consiglio d'Amministrazione; ed ove non fosse possibile convocarlo, basterà l'approvazione della Presidenza.

Intervenendo in corpo, sarà organizzata militarmente e sotto gli ordini del Presidente o di altro Socio da esso delegato.

Il Presidente veglierà però al decoro ed alla dignità di questo intervento.

Art. 86.

S' asterrà assolutamente d'intervenire alle dimostrazioni d'indole tanto politica come religiosa.

Intervenendo in corpo, la Società sarà sempre preceduta dalla sua bandiera. Nei casi però che la Società venga rappresentata in banchetti, la bandiera verrà prima depositata nella sala sociale propria di quella festante.

Il diritto di portare la bandiera spetta al Socio che verrà designato dal Presidente.

Art. 87.

Occorrendo di farsi rappresentare in luogo dove non ha sede la Società, uno almeno dei Delegati dovrà essere scelto fra il Consiglio di Amministrazione.

Questi dovranno essere muniti del distintivo sociale, e potranno pretendere la bandiera, quando però non siano meno di tre.

## TITOLO UNDECIMO

### Dei Decessi.

Art. 88.

Avvenendo il decesso di un Socio, il Presidente con apposito manifesto ne darà avviso ai Soci, onde possano intervenire all' accompagnamento funebre.

I Soci che intervengono, si riuniranno nella sala sociale, ed ove siano almeno in sei, verranno preceduti dalla bandiera velata a lutto.



Il corteo sarà guidato dal Presidente o da chi ne farà le veci.

Art. 89.

L'Associazione potrà decretare speciali onoranze funebri a quei Soci onorari e benemeriti che se ne fossero rimeritati.

Tale deliberazione dovrà essere presa in seno al Consiglio, senza che per questo occorrà l'approvazione dell'assemblea.

Art. 90.

Approvate dal Consiglio tali onoranze, verrà, seduta stante, nominata una Commissione apposita.

In tale circostanza la direzione del corteo funebre spetterà al Presidente.

## TITOLO DODICESIMO

### Disposizioni generali e transitorie

Art. 91.

Il nome dei Soci promotori e fondatori della Società è registrato in apposito elenco che sarà esposto nella sala sociale, e sarà unito al presente Statuto in attestato della gratitudine sociale.

Sono Soci promotori i firmatari e votanti intervenuti alla nomina della Commissione provvisoria per la formazione dello Statuto Sociale.

Sono Soci fondatori quelli che si faranno inscrivere prima dell' assemblea generale per la nomina del Presidente.

**Art. 92.**

Pei Soci che non hanno compiuti i sei mesi di noviziato, non verrà compilato il mandato per competenze di malattia.

**Art. 93.**

È prescritto che i mandati di malattia non riscossi dopo trascorso un periodo di tre mesi, dalla data della guarigione del Socio, a favore del quale furono emessi, saranno stornati a favore della cassa sociale.

**Art. 94.**

Questo Statuto non può essere variato, modificato o derogato in nessuna parte che per deliberazione presa in adunanza generale.

**Art. 95.**

Il presente Statuto andrà in vigore dopo la sua approvazione. La Direzione provvederà per la stampa del medesimo e la sua distribuzione ai Soci, mediante il contributo che sarà fissato dall'Amministrazione nei limiti strettamente necessari a coprire le spese di stampa.

La disposizione riguardo alla cura medica gratuita andrà in vigore dopo sei mesi dall' approvazione dello Statuto.

**Art. 96.**

La durata della Società non ha limite, ne potrà venire sciolta.



Nel caso che ciò avvenisse per forza maggiore, i Soci saranno convocati in assemblea generale per deliberare in proposito alla disposizione del patrimonio sociale.

*La Commissione*

Ponchia Alessandro — Crestetto Antonio
Merlo Bernardo — Gambotti Defendente
Fasella Pietro — Grassotti Carlo Emilio
Leone Celestino — Vallero Battista —
Marchiandi Carlo — Bertetto Gio. Batt.
Grassotti Bernardo.

Il Presidente
**A. REYNALDI**

Il Segretario
**Geom. Pietro Vota**

*Il presente Statuto venne approvato dall'assemblea generale dei Soci in sua adunanza del 1° marzo 1891.*

## ELENCO dei SOCI PROMOTORI

1. Amatteis Giovanni.
2. Beltramo Francesco.
3. Benedetto Gioachino.
4. Bertetto Gio. Battista.
5. Bione Gio. Domenico.
6. Benedetto Felice.
7. Crestetto Antonio.
8. Costantino Antonio.
9. Cavallera Bartolomeo.
10. Carbonatti Lorenzo.
11. Daniele Francesco.
12. Dosio Amedeo.
13. Fassione Giuseppe.
14. Ferrero Eugenio.
15. Fasella Pietro.
16. Fantini Giovanni.
17. Gallo-Pecca Vittore.
18. Gambotti Defendente.
19. Grassotti Bernardo.
20. Grassotti Carlo Emilio.
21. Gambotti Giovanni.
22. Leone Celestino.
23. Merlo Bernardo.
24. Marchiandi Carlo.
25. Manavello Placido.
26. Micono Carlo.
27. Meynardi Giuseppe.
28. Ponchia Alessandro.
29. Pescarmona Ferdin.
30. Paglia Savino.
31. Pavetto Pietro.
32. Reynaldi Antonio.
33. Reynaldi Michele.
34. Rivara Ilario.
35. Romano Leopoldo.
36. Roppolo Antonio.
37. Rotti Francesco.
38. Rosboch Davide.
39. Sona Giuseppe.
40. Serra Bartolomeo.
41. Sartore Francesco.
42. Stillio Lorenzo.
43. Succhetti Giuseppe.
44. Vallero Pietro.
45. Vota Geom. Pietro.
46. Verga Giovanni.
47. Vallero Giuseppe.



## ELENCO dei SOCI FONDATORI

1. Amatteis Giovanni.
2. Bertetto Battista.
3. Benedetto Felice.
4. Binando Pietro.
5. Bisacca Domenico.
6. Borgialli Michele.
7. Bisacca Turino.
8. Benedetto Gioachino.
9. Barucco Natale.
10. Bisacca Fran.° Dom.°
11. Bersino Pietro.
12. Bione Gio. Domenico.
13. Beltramo Francesco.
14. Beanato Matteo.
15. Carbonatti Lorenzo.
16. Crestetto Antonio.
17. Costantino Antonio.
18. Cavallera Bartolomeo.
19. Caldarelli Gaetano.
20. Dosio Amedeo.
21. Daniele Francesco.
22. Daniele Giuseppe.
23. Defanti Antonio.
24. Fasella Pietro.
25. Fassione Giuseppe.
26. Ferrero Eugenio.
27. Fantini Giovanni.
28. Faglietto Giuseppe.
29. Faglietto Ing. Carlo.
30. Fetta Vincenzo.
31. Giordano Matteo.
32. Grassotti Carlo Emilio.
33. Giacometti Giuseppe.
34. Gallo-Pecca Vittore.
35. Gaudio Ferdinando.
36. Gambotti Defendente.
37. Gambotti Maurizio.
38. Ghisoli Giacomo.
39. Grassotti Bernardo.
40. Grivetto Gio. Bernardo.
41. Gambotti Giovanni.
42. Leone Celestino.
43. Leone Giovanni.
44. Merlo Bernardo.
45. Maiocchi Giovanni.
46. Michela Giovanni.
47. Marchisio Federico.
48. Mosetto Francesco.
49. Mattè Giacomo.
50. Manavello Placido.

51. Moglia Domenico.
52. Micono Carlo.
53. Marchiandi Carlo.
54. Maspes Alessandro.
55. Meynardi Giuseppe.
56. Orso Carlo.
57. Ponchia Paolo.
58. Ponchia Alessandro.
59. Paglia Savino.
60. Pescarmona Ferdin.
61. Pavetto Pietro.
62. Porro Michele.
63. Reynaldi Antonio.
64. Reynaldi Michele.
65. Raiteri Carlo.
66. Rivara Ilario.
67. Rosboch Davide.
68. Rotti Onorato.
69. Roppolo Antonio.
70. Romano Leopoldo.
71. Rolando Domenico.
72. Sona Giuseppe.
73. Sartore Gio. Battista.
74. Sartore Francesco.
75. Stillio Lorenzo.
76. Succhetti Giuseppe.
77. Serra Bartolomeo.
78. Vallero Cav. Notaio Francesco.
79. Vota Geom. Pietro.
80. Verga Giovanni.
81. Vallero Giuseppe.
82. Vallero Pietro.



*Pagamenti fatti nell'anno 1912*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | | | |
| Febbraio | | | |
| Marzo | | | |
| Aprile | | | |
| Maggio | | | |
| Giugno | | | |
| Luglio | | | |
| Agosto | | | |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | 1 Settembre | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |

*Pagamenti fatti nell' anno 1913*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | |
| Febbraio | S★M | | |
| Marzo | S★M | 15 Gennaio | [illegible] |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | | |
| Giugno | S★M | | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | 24 Giugno | [illegible] |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |



*Pagamenti fatti nell' anno 1914*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | L 4,20 |
| Febbraio | S★M | | |
| Marzo | S★M | 26 Gennaio | [illegible] |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | | |
| Giugno | S★M | | |
| Luglio | S★M | | L 4,20 |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | 2 Luglio | [illegible] |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |

*Pagamenti fatti nell'anno 1916*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | L. 8,40 |
| Febbraio | S★M | | |
| Marzo | S★M | | |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | 22 Marzo | |
| Giugno | S★M | | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |



*Pagamenti già fatti nell' anno 1916*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | L. 8,40 |
| Febbraio | S★M | | |
| Marzo | S★M | | |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | | |
| Giugno | S★M | 20 Aprile | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |

*Pagamenti fatti nell'anno 19[illegible]*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | L. 4,40 |
| Febbraio | S★M | | |
| Marzo | S★M | | |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | 4 Febbraio | |
| Giugno | S★M | | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |



*Pagamenti fatti nell'anno 19[illegible]*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | W★S | | |
| Febbraio | S★M | | L. 8,40 |
| Marzo | S★M | | |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | | |
| Giugno | S★M | 15 Giugno | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |

1914.

*Sussidi asatti per malatlia*

| Numero del Mandato | EPOCA e DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA | GIORNI | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| | S★M | | |
| | S★M | | L. 4.40 |
| | S★M | | |
| | S★M | | |
| | S★M | | |
| | S★M | | |
| | S★M | | |
| | S★M | | |
| | S★M | | |
| | S★M | | |
| | S★M | | |
| | S★M | | |

1 Febbraio



*Pagamenti fatti nell'anno 1912*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | |
| Febbraio | S★M | | L. 4.40 |
| Marzo | S★M | | |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | 1 Gennaio | |
| Giugno | S★M | | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |

*Pagamenti fatti nell'anno 1921*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | |
| Febbraio | S★M | | £ 4,40 |
| Marzo | S★M | | |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | 15 Giugno | |
| Giugno | S★M | | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |



*Pagamenti fatti nell'anno 1922*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | |
| Febbraio | S★M | | £ 4,40 |
| Marzo | S★M | | |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | | |
| Giugno | S★M | 20 Luglio | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |

*Pagamenti fatti nell'anno 1922*

| MESI | BOLLO | DATA | FIRMA DI CHI RICEVE |
|---|---|---|---|
| Gennaio | S★M | | L. 8.40 |
| Febbraio | S★M | | |
| Marzo | S★M | | |
| Aprile | S★M | | |
| Maggio | S★M | | |
| Giugno | S★M | 1 Aprile | |
| Luglio | S★M | | |
| Agosto | S★M | | A. Marchetti |
| Settemb. | S★M | | |
| Ottobre | S★M | | |
| Novemb. | S★M | | |
| Dicemb. | S★M | | |



*Sussidi esatti per malattia*

| Numero del Mandato | EPOCA e DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA | GIORNI | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| 11 | 16 Giugno 1915 — 1 Luglio 1922 | 15 | 12 — |
| 1 | 6 Gennaio — 30 Gennaio | 24 | 21 — |

*Sussidi esatti per malattia*

| Numero del Mandato | EPOCA e DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA | GIORNI | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| | | | |



*Sussidi esatti per malattia*

| Numero del Mandato | EPOCA e DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA | GIORNI | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

*Sussidi esatti per malattie*

| Numero del Mandato | EPOCA e DATA DI MALATTIA SUSSIDIATA | GIORNI | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| | | | |